Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

| | |
|---|---|
| (RM) SIRENA | Presidente |
| (RM) GRECO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (RM) PATTI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (RM) GRANATA | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (RM) COEN | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - ROBERTO COEN

Seduta del 10/09/2021

## FATTO

In data 03.11.2016, il ricorrente stipulava con l'intermediario un contratto di finanziamento, per l'importo complessivo di € 8.057,75, da restituire in n. 24 rate mensili, pari a € 394,71 ciascuna, con TAEG contrattualmente indicato pari a 9,880%, garantito da polizza assicurativa.
In considerazione dell'esito negativo del reclamo esperito in data 03/03/2020, il ricorrente si rivolgeva all'A.B.F. in data 23/07/2020, lamentando, in via principale, il superamento della soglia usura ed invocando la gratuità del contratto in forza del disposto dell'art.1815 c.c. in quanto il TEG, ove comprensivo del costo della polizza, nonché degli altri oneri applicati era superiore al tasso soglia fissato, per tale tipologia di finanziamento, nel periodo di stipulazione del contratto.
Parte ricorrente sosteneva, infatti, che la polizza assicurativa, sottoscritta in occasione della stipula del contratto di finanziamento, qualificata in contratto come facoltativa, avrebbe avuto in realtà carattere obbligatorio dal momento che era stata sottoscritta contestualmente al prestito; la durata della polizza era legata a quella del finanziamento; la prestazione assicurativa era legata al debito residuo del finanziamento; era prevista una provvigione a favore dell'intermediario.

In via subordinata, il ricorrente domandava, previo accertamento dell'erronea indicazione del TAEG, accertarsi e dichiararsi il diritto ad ottenere la retrocessione integrale del premio assicurativo e di ricalcolare il tasso di interesse ai sensi dell'art. 117, co. 6 e 7a) TUB e per l'effetto di corrispondere la somma di € 364,71, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
In via ulteriormente subordinata, in considerazione della estinzione anticipata del finanziamento, il ricorrente domandava accertarsi e dichiararsi il diritto ad ottenere il rimborso della quota non goduta degli oneri connessi al prestito, pari alla somma di € 262,91.
Il ricorrente domandava, altresì, il rimborso delle spese per l'assistenza professionale pari ad € 320,00, oltre alle spese per la perizia pari ad € 100,00.
Si costituiva ritualmente l'intermediario chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
L'intermediario affermava che i premi assicurativi erano stati correttamente esclusi dal computo del TEG in ragione del carattere facoltativo della copertura, come dimostrato dal fatto che la polizza assicurativa non era indispensabile per ottenere il prestito o per ottenerlo alle condizioni offerte ed, in ogni caso non risulta connessa al finanziamento.
Secondo l'intermediario, beneficiario esclusivo della copertura assicurativa era il cliente, che avrebbe potuto disporre della somma eventualmente ottenuta a titolo di indennizzo liberamente e senza alcun vincolo di destinazione e che il costo di tale polizza dovesse essere escluso dal calcolo del TEG.
Inoltre, l'intermediario contestava anche la domanda di rimborso del premio non goduto, in quanto la Compagnia aveva già valutato e calcolato quanto di spettanza al Cliente ai sensi dell'art. 22, D.L. n. 179/2012.
Sul punto, l'intermediario rilavava la carenza di legittimazione passiva anche alla luce di quanto chiaramente previsto all'art. 3.3 delle Condizioni di Assicurazione (cfr. All. C), secondo cui, in caso di estinzione anticipata, la richiesta di rimborso non deve essere rivolta alla Banca, bensì alla Compagnia di Assicurazione, che è tenuta a calcolare l'importo dovuto e a versarlo al Cliente.
Infine, l'intermediario contestava anche la domanda di rimborso degli oneri non goduti connessi al prestito a seguito di estinzione anticipata, in quanto le spese di istruttoria sono voci di costo non rimborsabili perché remunerative di prestazioni *up front* e chiedeva il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Nel caso in esame, il ricorrente lamenta il superamento della soglia usura ed invoca la gratuità del contratto in forza del disposto dell'art.1815 c.c., in quanto il TEG, ove comprensivo del costo della polizza, nonché degli altri oneri applicati, risulta superiore al tasso soglia, fissato per tale tipologia di finanziamento, nel periodo di stipulazione del contratto.
In merito alla censura relativa al TEG, il Collegio rileva che, il contratto di finanziamento è stato stipulato il 03/11/2016, pertanto, nel caso di specie trovano applicazione le "*Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura*", in vigore dal 01.10.2016.
Orbene le predette Istruzioni precisano che sono da includere nel TEG "*le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto*

*il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente.*".

Secondo le predette Istruzioni, come chiarito dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 250 del 09.01.2018, perché i premi assicurativi siano da includere nel calcolo del TEG è sufficiente che la conclusione del contratto assicurativo sia stata contestuale alla concessione del finanziamento, sempre che si tratti di polizze *"intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore".*

Nel caso di specie, il Collegio rileva che la polizza è stata stipulata contestualmente al finanziamento.

Pertanto, includendo nel calcolo del TEG il costo della polizza, il TEG risulta pari al 12,64%, ed il tasso soglia in vigore nel III trimestre 2016 per la categoria di riferimento (credito personale) era pari al 15,15%.

Giova precisare che il calcolo del TEG è stato effettuato sulla base dei dati ricavabili dal contratto, ed in particolare: a) non essendo nota la data esatta di erogazione del finanziamento si è tenuto conto della data di stipula, trattandosi dell'ipotesi maggiormente prudenziale; b) si è tenuto conto del fatto che la rata mensile di € 109,50 indicata in contratto è già comprensiva delle spese di incasso rata di € 3,00.

Ne deriva che il Collegio rigetta la domanda principale del ricorso, in quanto il TEG, comprensivo del costo della polizza, nonché degli altri oneri applicati, risulta pari al 12,64% e, quindi, risulta inferiore al tasso soglia, fissato per tale tipologia di finanziamento, nel periodo di stipulazione del contratto pari al 15,15%.

In via subordinata, la ricorrente contesta la difformità del TAEG indicato nel contratto pari al 9,880%, da quello in concreto applicato, per la mancata inclusione dei costi relativi alla polizza assicurativa nel computo del TAEG.

Preliminarmente, il Collegio rileva che, nel caso di specie, il contratto di finanziamento è stato sottoscritto il 03/11/2016, successivamente all'entrata in vigore del d. lgs 141/2010, e, quindi, risulta applicabile, al caso di specie, la normativa costituita dall'art. 121 e 125 bis del TUB, nonché le disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia del 9 febbraio 2011.

Al fine di verificare la legittimità dell'esclusione dal calcolo del TAEG dell'importo di una polizza assicurativa, contrattualmente indicata come facoltativa, occorre stabilire se la stessa sia stata imposta dal creditore.

Al riguardo, occorre ricordare che, secondo l'indirizzo di questo Arbitro, è onere del ricorrente fornire la prova, seppure presuntiva, che una polizza, ancorché qualificata come facoltativa, sia in realtà da considerarsi obbligatoria ai fini del calcolo del TAEG.

Infatti il Collegio di Coordinamento, nelle decisioni nn. 10617/17, 10620/17, 10621/17, 11870/17, 11871/17, 13316/17 e 11869/17, ha enunciato il seguente principio di diritto: *'Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:*

*- che la polizza abbia funzione di copertura del credito;*

*- che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;*

*- che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.*
*Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa:*
*- di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;*
*- ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;*
*ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento'.*
Giova precisare che, secondo l'indirizzo di questo Arbitro è onere dell'intermediario fornire la prova contraria all'obbligatorietà della polizza.
Infatti, il Collegio di Coordinamento, seppur in tema di TEG, con la decisione n. 16291 del 26.07.2018 ha statuito che: "*Il Collegio non ignora che anche con riferimento alla decisione relativa al TAEG sono sorti dei dubbi interpretativi, per fugare i quali sembra opportuno adottare le interpretazioni prevalenti nella giurisprudenza dei Collegi territoriali, nel frattempo formatasi.*
*Pertanto, per quanto attiene alla prova "di aver offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio":*
*- è sufficiente la mera dichiarazione dell'intermediario circa l'uguaglianza del merito creditizio degli altri soggetti;*
*- è necessario che l'intermediario produca almeno due contratti;*
*- i soli cinque parametri e i rispettivi scostamenti dal benchmark da riscontrare al fine di ritenere raggiunta detta prova sono:*
*1. TAN: scostamento marginale ±50bp;*
*2. durata: ±25%;*
*3. importo: ±25%;*
*4. periodo di offerta: ±3 mesi;*
*5. coobbligati/altre garanzie: limitata varianza (quest'ultima specificata nel senso che, se il benchmark è senza coobbligati e l'intermediario ha prodotto due contratti "comparativi", almeno uno di questi deve essere anch'esso senza coobbligati).*
*La verifica dei suddetti "scostamenti" non deve essere atomistica, ma implica una verifica globale, ossia non bisogna considerare separatamente i singoli parametri, ma occorre valutarne l'impatto complessivo (ad esempio: un parametro in eccesso può essere compensato da altro in difetto; il raggiungimento dei valori limite per tutti i parametri induce a ritenere la sostanziale difformità del contratto prodotto a comparazione).*
*Quanto alla prova di "aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza", l'avere offerto lo stesso TAN comprova l'offerta delle stesse condizioni senza polizza.*
*Per quanto riguarda, infine, il diritto di recesso, si ritiene che la decisione del Collegio di Coordinamento vada interpretata nel senso che è sufficiente che il recesso, previsto inizialmente, sia consentito, previo preavviso ma senza costi e senza incidere sul costo del credito, per ciascuno degli anni successivi, sino alla scadenza (cfr. decisioni del Collegio di Roma n. 6538 del 21/03/2018; n. 8711 del 19/04/2018; n. 11398 del 24/05/2018).".*

Nel caso di specie, il contratto versato in atti espressamente dichiara: "*La/e polizza/e assicurativa accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.*".
Ne deriva che deve ritenersi che la parte ricorrente sia stata messa in grado di effettuare una scelta volontaria e consapevole a favore della copertura assicurativa.
Pertanto, la polizza deve essere ritenuta facoltativa e, come tale, non incidente sul calcolo del TAEG, sicché, non essendosi verificata la difformità del TAEG indicato nei contratti di finanziamento rispetto a quello effettivo, la domanda deve essere rigettata.
In via ulteriormente subordinata, la ricorrente ha chiesto il rimborso pro quota degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, quantificandoli in € 262,91, al netto dei rimborsi ricevuti.
Pertanto, si deve concludere per l'accoglimento delle richieste della parte ricorrente secondo quanto riportato nella seguente tabella:

| | |
|---|---|
| durata del finanziamento | 24 |
| rate scadute | 3 |
| *rate residue* | *21* |

| | |
|---|---|
| *TAN* | *7,03%* |

| | *% restituzioni* |
|---|---|
| *- in proporzione lineare* | *87,50%* |
| *- in proporzione alla quota* | *77,44%* |

| n/c | | | importo | restituzioni: in proporzione lineare | restituzioni: in proporzione agli interessi | restituzioni: criterio contrattuale | rimborsi | tot ristoro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | spese di istruttoria | *(up front)* | € 250,00 | *€ 218,75* ○ | € 193,60 ◉ | ○ | € 0,00 | € 193,60 |
| ○ | oneri assicurativi | ... | € 357,75 | *€ 313,03* ○ | *€ 277,05* ○ | ◉ € 240,55 | € 240,55 | € 0,00 |
| ○ | spese incasso rata | *(recurring)* | € 72,00 | € 63,00 ◉ | *€ 55,76* ○ | ○ | € 63,00 | € 0,00 |
| ◉ | | | | ○ | ○ | ○ | | € 0,00 |
| ◉ | | | | ○ | ○ | ○ | | € 0,00 |
| ◉ | | | | ○ | ○ | ○ | | € 0,00 |
| | *rimborso confermato dall'istante* | | | | | | | € 0,00 |

| | |
|---|---|
| tot rimborsi ancora dovuti | **€ 193,60** |
| interessi legali | sì |

La tabella *infra* riportata è stata elaborata in base alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi in tema di rimborso degli oneri non goduti in caso di estinzione anticipata di un finanziamento di credito al consumo, secondo le quali gli oneri *recurring* vanno rimborsati secondo il criterio *pro quota*, mentre gli oneri *up-front* vanno rimborsati secondo un criterio di proporzionalità alla quota interessi calcolati al TAN, secondo un ipotetico piano di ammortamento scalare.
Infine, il Collegio rigetta la domanda di rimborso delle spese di assistenza legali, quantificate in € 320,00, nonché quella di rimborso delle spese per la perizia effettuata, pari ad € 100,00 in quanto non è stata prodotta la parcella del professionista e la domanda non era presente nel reclamo.

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio, in accoglimento della domanda subordinata, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 194,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA